

Ufficio Registro
IN BOLLO

W 9364 / 22
Rb 29839 / 16
Def. 3751 / 22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Avv. Amelia Rosano, addetta alla TERZA SEZIONE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.29839 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2016
vertente

TRA

C. A. rappresentata e difesa dall'Avv. C. B. ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in R. V. P. V. n. giusta delega in atti;

- Attore -

E

U. A. s. in persona del procuratore ad negotia G. G.
rappresentata e difesa dagli avvocati Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri ed
elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma Via Carlo Mirabello n.17 giusta
delega in atti;

- Convenuta -

D. N. residente in R. V. V. n.;

- Convenuto contumace -

OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione stradale.

CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 15.04.22;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione C. A. conveniva in giudizio la U. A.
e D. N. al fine di, previa dichiarazione di responsabilità del secondo, sentirli
condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi in
R. il .

Assumeva l'attrice che mentre era alla guida della propria autovettura F. K. tg.
percorreva v. di V. F. quando veniva tamponata dall'autovettura M. tg.
assicurata con U. e condotta e di proprietà di D. N.

Assumeva ancora che in seguito al sinistro riportava lesioni e la vettura riportava danni ed
era stato redatto il Modello CAI, debitamente sottoscritto e di aver inutilmente richiesto il
risarcimento del danno.

Instaurato il contraddittorio, D. N. ritualmente citato non si costituiva; la convenuta
assicurazione contestava la domanda chiedendone il rigetto. Assumeva che
successivamente l'attrice aveva avuto altri due sinistri nel 2009 e nel 2015 con lesioni
simili.

La causa veniva istruita con la prova documentale e con la ctu medico legale sulla persona
dell'attrice.

La causa veniva assegnata all'odierno giudicante e all'udienza del 15.04.22 veniva
trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti costituite. Parte attrice richiedeva in tale
sede le spese stragiudiziali:

In via preliminare si rileva la tardività della domanda avanzata in ordine alle spese
stragiudiziali non richieste nell'atto di citazione ma solo nelle note allegate al verbale
contente la precisazione delle conclusioni.

La domanda attorea e fondata e quindi va accolta.

Alla stregua delle risultanze istruttorie deve essere dichiarata la esclusiva responsabilità
del convenuto D. N. nella produzione del sinistro per cui e' causa, con conseguente
obbligo della assicurazione di risarcire il danno.

La ricostruzione delle modalita' del sinistro, così come effettuata da parte attrice, viene condivisa dal giudicante dato atto che le risultanze istruttorie confermano la dinamica del sinistro, così come prospettata nell'atto introduttivo del giudizio.

Infatti il modello Cid, in atti, è stato sottoscritto dai conducenti coinvolti ed è completo in ogni sua parte, pertanto genera una presunzione iuris tantum, valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria, prova che non è stata fornita.

Nei confronti dei conducenti invece il modello cid ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte ed a norma dell'art.2735 c.c. produce i medesimi effetti della confessione giudiziale con esclusione della possibilità di provare il contrario. (Cass.n.9548/2002).

La responsabilità del sinistro è quindi da addebitarsi al convenuto D. N. per la mancata osservanza delle norme del codice della strada sulle distanze.

Peraltro nessun addebito può ascriversi alla conducente del veicolo attoreo che, vista la dinamica del sinistro nulla poteva fare per evitare l'urto.

In ordine al danno fisico dell'attrice, questo risulta provato dalla certificazione medica acquisita agli atti che si ritiene compatibile con le modalità del sinistro, quanto ai sinistri successivi essi allo stato sono ininfluenti.

Detti danni vengono valutati esclusivamente in base alle risultanze della CTU medico legale, depositata in cancelleria dal consulente tecnico d'ufficio nominato le cui valutazioni si ritengono congrue ed in nesso di causalità con l'evento che le ha prodotte, tali danni, considerata la legge n.53/2001, vengono così liquidati.

Vista la CTU medico legale ove si legge che l'attrice a causa del sinistro in oggetto, riportava le seguenti lesioni: "distrazione rachide cervicale" ed ancora che sono residuati postumi permanenti che configurano un'invalidità permanente del 1%, con i.t.a. giorni 5 e i.t.p. giorni 25 al 50% si liquidano in favore dell'attrice, di anni 29 al momento del sinistro:

per giorni 5 di ITA (pari a €47,49 pro die) €237,45;

per giorni 25 di ITR (pari a €23,74 pro die) €593,50;

per 1 punto di invalidità permanente, €736,91 per un totale danno biologico di €1.567,86.

Accertata la riconducibilità del fatto causativo del danno subito dall'attrice e alla fattispecie penalmente rilevante delle lesioni colpose ex art.590 c.p., considerate le predette modalità del fatto, la gravità della lesione riportata che ha interessato un'articolazione, la durata della malattia, l'età della danneggiata, si ritiene equo liquidare il conseguente danno morale nella misura di 1/4 del danno biologico pari a €391,96, per un importo complessivo, considerate le spese mediche di €915,62 e le predette voci di danno, di €2.875,44 al valore attuale.

Sull'originario importo del credito di €2.387,41 risultante dalla devalutazione calcolata mediante ricorso al noto deflattore istat per il 2008, sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art.2056 c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale per il mancato godimento della somma a causa del ritardato pagamento. (Cass. S.U. n.1712/1995)

Tale danno può essere liquidato in via equitativa in €871,32, calcolato sulla semisomma degli importi sopraindicati, sulla base della media degli interessi del periodo pari a 2.5% annui.

Pertanto la somma ammonta a €3.746,76 (€2.875,44 + €871,32).

Sulla somma di €3.746,76 decorreranno gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

In ordine al danno riportato dall'autovettura, questo risulta provato dal cid, dalle fotografie e dal preventivo in atti, dai quali emerge la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro.

Pertanto questo giudice, seguendo le comuni regole di esperienza, dovendo ritenere il preventivo una mera previsione di spesa in quanto esso non costituisce prova di un effettivo esborso, ritiene equo liquidare per il danno subito dal veicolo, comprensivo del fermo tecnico, la somma complessiva al valore attuale di €.1.400,00 oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.

Le spese di lite, comprese quelle delle CTU seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre vengono compensate nei confronti di D. N. vista la contumacia.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 29839/16 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

ritenuta la responsabilità di D. N. dell'incidente per cui è causa, lo condanna in solido alla U. A. s. al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali della somma di €.3.746,76 ed a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali della somma di €.1.400,00 oltre interessi legali su dette somme dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

condanna, altresì, l'U. A. s. al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore del procuratore antistatario dell'attrice, in complessivi Euro 1.497,35 di cui Euro 897,35 (di cui €.610,00 per la ctu) per spese, Euro 600,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali. Compensa le spese di lite nei confronti di D. N.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Amelia Rosano)

Amelia Rosano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
19 MAG 2022
ROMA, I
IL CANCELLIERE
Maria Costantini